

REGOLAMENTO (CEE) N. 846/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rottture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rottture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
⁽³⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.
⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 37.
⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.